

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 684-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE DELL'OSSO)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, FERRARA Pietro, PATRIARCA,
PINTO, TAGLIAMONTE, CONDORELLI, DE CINQUE, MAZZOLA,
CARTA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

—————
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane
—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 dicembre 1984, n. 892 ha stabilito il diritto, per i farmacisti che gestivano da tre anni farmacie rurali, a conseguire la titolarità delle farmacie stesse. Tale disposizione si era resa necessaria a causa dei lunghi periodi durante i quali in molte regioni non furono banditi i concorsi previsti dalla normativa organica vigente. La limitazione del campo di applicazione della predetta legge alle sole farmacie rurali fu motivata dalla situazione deteriore in cui si presumeva che si trovassero queste ultime rispetto alle farmacie urbane.

Peraltro, già nel corso dell'esame della predetta legge presso la Camera dei deputati, fu approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a riconsiderare anche la posizione dei gestori di farmacie urbane. La posizione di questi ultimi è infatti divenuta più difficile per l'impossibilità di concorrere ai posti relativi alle farmacie rurali, resisi indisponibili in virtù della sanatoria operata dalla citata legge n. 892. D'altra parte il blocco dei concorsi ha interessato in ugual misura le farmacie rurali e quelle urbane. Inoltre la stessa distinzione fra farmacie urbane e rurali, ed il diverso regime cui sono state soggette le relative gestioni provvisorie, non mancano di destare forti perplessità e potrebbero anche presentare profili di incostituzionalità: basti pensare da un lato al forte calo di popolazione residente in alcuni centri storici di grandi città, e dall'altro ai fortissimi movimenti turistici che interessano alcuni piccoli centri.

Il presente disegno di legge si propone di ovviare a tale stato di cose rendendo possibile l'accesso alla titolarità anche per i gestori di farmacie urbane i quali, peraltro, hanno anche talvolta investito notevoli somme di denaro nella loro attività. Il periodo di anzianità professionale richiesto, rispetto al disposto della legge n. 892, è stato elevato a cinque anni ed inoltre, nel corso dell'esame presso la 12^a Commissione, è stata approvata una nuova stesura dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, con alcune significative modifiche. Si è stabilito che il periodo di tre anni di gestione provvisoria debba essere continuativo ed effettivo ed inoltre, allo scopo di regolare l'assegnazione delle gestioni provvisorie stesse, si è aggiunto un comma che prevede che in futuro esse dovranno essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine di graduatoria.

Si raccomanda pertanto una sollecita approvazione del presente disegno di legge, in modo da sistemare definitivamente la situazione delle gestioni provvisorie delle farmacie ormai da tempo rimasta sospesa, lasciando spazio per il futuro al sistema dei concorsi che deve tornare ad essere il sistema normale di accesso alla titolarità di farmacie.

DELL'OSSO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 684

(Estensore: GUZZETTI)

10 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si dissocia il Gruppo comunista.

b) su emendamento

(Estensore: VENTRE)

7 dicembre 1988

La Commissione, esaminato l'emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VENTRE ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane purchè il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.